

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A.
DEL 23,24 E 27 APRILE 2007
– PARTE STRAORDINARIA –**

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Modifica della clausola dell'oggetto sociale e ulteriori modifiche alla stessa connesse e relative; deliberazioni inerenti e conseguenti. Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale. (Punto già contenuto nell'Avviso in data 18 dicembre 2006)

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Modifica degli articoli 5 (Capitale), 8 (Convocazione delle Assemblee), 9 (Procedure delle riunioni assembleari), 10 (Organo amministrativo), 12 (Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 13 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 17 (Sindaci), 19 (Utili sociali) e 20 (Liquidazione) dello statuto sociale. Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe e poteri.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

*redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento
approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di modificare l'oggetto sociale e alcune connesse disposizioni di cui al vigente Statuto sociale di Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. (di seguito anche "**Unipol**" o la "**Società**"), in relazione al progetto di integrazione (il "**Progetto di Integrazione**" o l'"**Operazione**") fra la Vostra Società e la controllata Aurora Assicurazioni S.p.A. (di seguito, "**Aurora**"). Nella medesima sede, siete chiamati a deliberare anche l'adeguamento obbligatorio dello Statuto sociale alle nuove disposizioni normative dettate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

1. Il Progetto di Integrazione.

Il Progetto di Integrazione si sostanzia nella fusione per incorporazione di Aurora in Unipol (la "**Fusione**"), con mantenimento da parte della società risultante dalla Fusione dello *status* di società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nell'ambito del Progetto di Integrazione, annunciato al mercato l'11 dicembre 2006, oltre alla Fusione sono previsti **(i)** l'offerta pubblica di acquisto promossa da Unipol sull'intero capitale sociale di Aurora, con esclusione delle azioni dalla stessa già detenute, ad un prezzo di Euro 2,45 per ciascuna azione Aurora (l'"**Offerta**"), conclusa in data 9 marzo 2007, **(ii)** lo scorporo da Unipol dell'intero ramo di azienda assicurativo (il "**Conferimento di Unipol**"), in favore di Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A., società interamente partecipata da Unipol medesima ("**Nuova Unipol**" o la "**Società Conferitaria di Unipol**"), previa modifica dell'oggetto sociale di Unipol alle condizioni di seguito indicate, e **(iii)** lo scorporo da Aurora dell'intero ramo di azienda assicurativo (il "**Conferimento di Aurora**" e, insieme al Conferimento di Unipol, i "**Conferimenti**"), in favore di Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A., società interamente partecipata da Aurora medesima ("**Nuova Aurora**" o la "**Società Conferitaria di Aurora**" e, insieme a Nuova Unipol, le "**Società Conferitarie**").

Il Piano Industriale 2006-2009 del Gruppo Unipol, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Unipol il 13 settembre 2006, già prevedeva interventi di rafforzamento delle funzioni di *holding* al fine di aumentare l'integrazione e lo sviluppo coordinato delle aree di *business*.

Il Progetto di Integrazione si inserisce in tale logica puntando alla realizzazione di un modello organizzativo più semplice e trasparente, con una netta separazione tra le funzioni di *holding* e le funzioni operative in capo a ciascuna società, l'eliminazione di duplicazioni ed una chiara identificazione di responsabilità.

Il ruolo di Unipol sarà quello di governare, indirizzare e controllare le attività delle società del Gruppo, definendo un quadro strategico comune all'interno del quale le società operative possano efficacemente condurre i rispettivi *business*.

All'esito dell'Operazione saranno collocate in Unipol **(i)** le funzioni di indirizzo, quali ad esempio le attività relative alla pianificazione e controllo e alle strategie e politiche del personale, **(ii)** i servizi condivisi, quali ad esempio l'attività di gestione delle risorse finanziarie e dell'informatica, nonché le attività di acquisti e servizi generali e **(iii)** altre attività di supporto alle società partecipate, quali ad esempio le attività di gestione dei sinistri e la pianificazione e sviluppo delle reti distributive. Peraltro, tale accentramento si pone come la continuazione di un processo in corso che ha già portato alla gestione accentrata di talune delle suddette attività.

Per effetto dell'accentramento in Unipol delle funzioni d'indirizzo e servizio, le società operative potranno beneficiare di una struttura gestionale più snella e focalizzarsi sulle attività chiave per il successo competitivo sul mercato (sviluppo prodotti e governo delle reti).

Tale assetto consentirà al Gruppo Unipol di realizzare, specie nel caso di completamento del Conferimento di Unipol:

- l'efficace azione di governo delle società operative sia mediante la definizione di una strategia di sviluppo integrato, sia attraverso la verifica dell'implementazione dei singoli piani operativi;
- il coordinamento fra le diverse società assicurative e tra le aree di *business* assicurativa e bancaria, nel perseguimento degli obiettivi a loro assegnati;
- l'efficace gestione dei servizi comuni al fine di **(i)** realizzare le sinergie di

- scala e di scopo, **(ii)** presidiare in modo unitario i costi del Gruppo e **(iii)** eliminare le attività duplicate all'interno delle società;
- l'efficace gestione delle risorse (finanziarie, professionali, etc.) in modo da consentire la massimizzazione della redditività del Gruppo;
 - la definizione di politiche a tutto tondo di gestione del rischio;
 - la puntuale azione di controllo sulle *performance* delle singole aree di *business*;
 - la gestione trasparente e diretta delle relazioni con tutti i soggetti con cui le società del Gruppo Unipol intrattengono rapporti istituzionali.

Nel caso di completamento del Conferimento di Unipol (che, come si è già accennato e sarà meglio evidenziato nel seguito, è subordinato a determinate condizioni), l'assetto organizzativo appena richiamato potrà realizzarsi in modo ancor più netto, con la capogruppo Unipol che svolgerà tutte le attività ed i servizi che non incidono sulla differenziazione competitiva delle singole società operative, sfruttando le economie di scala e di scopo che potranno emergere grazie all'accresciuta dimensione, all'eliminazione delle funzioni duplicate e alla messa a fattor comune delle migliori competenze.

In data 29 dicembre 2006, Unipol ha proceduto alla costituzione – quale Società Conferitaria di Unipol – di Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A., società iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02705901201. Nuova Unipol è interamente partecipata da Unipol e, alla data della presente relazione, ha un capitale sociale sottoscritto e interamente versato pari a Euro 5.000.000,00, suddiviso in n. 5.000.000 di azioni dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Il Conferimento di Unipol avrà ad oggetto l'intero ramo d'azienda assicurativo di proprietà di Unipol, che sarà trasferito a Nuova Unipol con tutti i rapporti giuridici, beni, diritti, attività e passività ad esso inerenti. Non saranno, invece, oggetto del Conferimento di Unipol e rimarranno, quindi, in capo ad Unipol: (i) le partecipazioni in società assicurative e bancarie del Gruppo, (ii) le funzioni di indirizzo, quali ad esempio le attività relative alla pianificazione e controllo e alle strategie e politiche del personale, (iii) i servizi condivisi, quali ad esempio l'attività di gestione delle risorse finanziarie e dell'informatica nonché le attività di acquisti e servizi generali e (iv) altre attività di supporto alle società partecipate, quali ad esempio le attività di gestione dei sinistri e la pianificazione e sviluppo delle reti distributive, unitamente a tutti i connessi rapporti giuridici, beni, diritti, attività e passività.

Il Conferimento di Unipol sarà effettuato ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile e della normativa di settore in materia di "assicurazione diretta sulla vita" e di "assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita".

A decorrere dalla data di efficacia del Conferimento di Unipol, la Società perderà le autorizzazioni possedute per lo svolgimento delle attività assicurative attualmente svolte, le quali – previo provvedimento favorevole dell'ISVAP – verranno attribuite a Nuova Unipol.

Nell'ambito dell'Operazione, Unipol ha avviato la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'ISVAP (i) allo svolgimento dell'attività assicurativa da parte di Nuova Unipol e (ii) alla realizzazione del Conferimento di Unipol.

Nell'ambito dell'Operazione, è inoltre prevista l'autorizzazione della Covip all'esercizio dell'attività di gestione dei fondi pensione aperti da parte di Nuova Unipol.

Sono stati altresì avviati gli adempimenti propedeutici e funzionali alla realizzazione del Conferimento di Unipol, ivi incluse le procedure informative nei confronti delle competenti organizzazioni sindacali.

Il compendio aziendale oggetto del Conferimento di Unipol è sottoposto a valutazione sulla base della situazione patrimoniale di Unipol al 31 dicembre 2006.

Il valore di conferimento del predetto compendio aziendale è oggetto di stima, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2343 e 2440 del codice civile, da parte del dottor Piero Aicardi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bologna, nominato ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, in qualità di esperto indipendente, dal Tribunale di Bologna in data 24 gennaio 2007.

Entrambi i Conferimenti produrranno i propri effetti in un momento giuridico antecedente la data di efficacia della Fusione. Tuttavia, mentre è previsto che il Conferimento di Aurora avvenga nel medesimo contesto della Fusione sia pure con efficacia giuridica anteriore alla stessa, il Conferimento di Unipol potrà essere eseguito anche in data antecedente a quella di efficacia della Fusione, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità.

Per effetto del Conferimento di Unipol, la Società decadrà dalle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività assicurativa e, dalla data di efficacia del Conferimento di Unipol, si troverà ad assumere la veste giuridica di una società *holding* di partecipazioni e di servizi, mutando conseguentemente il proprio oggetto sociale e

la propria denominazione.

2. Modifiche statutarie connesse al Progetto di Integrazione.

In relazione al Progetto di Integrazione si rende necessario procedere alla modifica **(i)** della clausola dell'oggetto sociale attualmente vigente, al fine di eliminare dalla stessa lo svolgimento dell'attività diretta di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione, di gestione delle forme di previdenza complementare nonché di istituzione, costituzione e gestione di fondi pensione aperti e **(ii)** delle ulteriori disposizioni statutarie connesse all'attuale oggetto sociale, quali l'art. 1, comma 1, contenente la denominazione sociale e l'art. 5 nella parte in cui ripartisce il capitale sociale fra le diverse gestioni.

A tal riguardo si prevede:

- a) la sostituzione dell'attuale oggetto sociale, riservato alle compagnie di assicurazione autorizzate, con un nuovo testo incentrato sull'attività di *holding* di partecipazioni e di servizi che verrà svolta da Unipol;
- b) modifiche all'art. 1 (Denominazione), comma 1 e all'art. 5 (Capitale) nella parte in cui ripartisce il capitale sociale fra le diverse gestioni, in quanto strettamente connesse all'attuale esercizio di attività assicurativa da parte della Società.

La disciplina di entrata in vigore delle modifiche all'art. 5 (Capitale) dello Statuto connesse alla natura di compagnia assicurativa di Unipol è meglio precisata nei successivi paragrafi 3 e 4 della presente relazione.

Si riporta, qui di seguito, il testo dell'art. 4 (Oggetto) dello Statuto, di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto:

Testo vigente

Art. 4

Testo proposto

Art. 4

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia *1. La Società ha per oggetto lo* in Italia sia all'estero, di tutti i rami di *svolgimento, non nei confronti del* assicurazione, di riassicurazione e di *pubblico, dell'attività di assunzione di*

capitalizzazione consentiti dalla legge.

La Società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 21/4/1993 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei limiti di tale attività, e sempre che consentito dalle vigenti leggi che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa, la Società può, anche attraverso la partecipazione in altre società, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altre società con particolare riguardo alle imprese assicuratrici e/o riassicuratrici.

Essa può, infine, assumere, sotto qualsiasi forma, la rappresentanza di altre imprese assicuratrici italiane ed estere.

L'attività della Società è divisa in una gestione Danni e in una gestione Vita.

Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme

partecipazioni in imprese operanti nei settori assicurativo, creditizio e finanziario. In tale ambito e sempre non nei confronti del pubblico, la Società potrà altresì svolgere le attività di (i) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; (ii) concessione di finanziamenti; (iii) intermediazione in cambi; (iv) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi.

2. La Società può inoltre svolgere attività di prestazione di servizi di natura amministrativa, logistica, finanziaria, attuariale e comunque di supporto tecnico amministrativo alle società partecipate.

3. È espressamente escluso dall'attività statutaria (i) il rilascio di garanzie a favore di terzi, nell'interesse proprio o di società partecipate, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale (ii) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

4. Sono altresì espressamente escluse dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e la prestazione di servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e del

pensionistiche complementari (ivi *D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.*
compresi i fondi pensione aperti) *5. Fermi restando i limiti di cui al*
appartengono alla gestione Vita. *comma 3 del presente articolo, ai fini*
Le operazioni non attinenti alle *del conseguimento dell'oggetto sociale,*
assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, *la Società può inoltre effettuare tutte le*
alle capitalizzazioni e alle forme *operazioni mobiliari ed immobiliari ed*
pensionistiche complementari (ivi *ogni altra attività che sarà ritenuta*
compresi i fondi pensione aperti) *necessaria o utile, contrarre mutui ed*
appartengono alla gestione Danni. *accedere ad ogni altro tipo di credito*
e/o operazione di locazione finanziaria,
concedere garanzie reali, personali,
pegni, privilegi speciali, e patti di
riservato dominio, anche a titolo
gratuito sia nel proprio interesse che a
favore di terzi, anche non soci.

Il testo proposto, oltre a prevedere come attività principale l'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni nel settore assicurativo, creditizio e finanziario e la prestazione di servizi ed attività per le società partecipate, consente alla Società di svolgere tutte le altre attività finanziarie tipiche delle *holding* di partecipazioni, ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 385 dell'1 settembre 1993, di effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, salve le riserve di legge, necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

A fini di maggiore chiarezza, si precisa che, in conformità al D.M. Tesoro del 6 luglio 1994, per assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico si intende, in sintesi, l'attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese, esercitata nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno del medesimo gruppo cui appartiene la Società.

Si riporta, qui di seguito, anche il testo degli artt. 1 (Denominazione) e 5 (Capitale) dello Statuto, di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto:

Testo vigente

Art. 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.", in forma abbreviata "Unipol Assicurazioni S.p.A.". "Unipol S.p.A." oppure "UGF S.p.A."

La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero nelle versioni usate per consuetudine nei Paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività.

Testo proposto

(modifiche in corsivo)

Art. 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "*Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.*", in forma abbreviata "*Unipol S.p.A.*" oppure "*UGF S.p.A.*". "Unipol S.p.A." oppure "UGF S.p.A."

La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero nelle versioni usate per consuetudine nei Paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività.

Testo vigente

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 2.360.144.410 (duemiliardi-trecentosessantamilionicientoquaranta-quattromilaquattrocentodieci), diviso, in n. 2.360.144.410 azioni nominative, prive di valore nominale, di cui n. 1.460.524.546 azioni nominative ordinarie e n. 899.619.864 azioni nominative privilegiate.

Il capitale è destinato per Euro 733.367.240, di cui Euro 285.549.514

Testo proposto

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 2.360.144.410 (duemiliardi-trecentosessantamilionicientoquaranta-quattromilaquattrocentodieci), diviso, in n. 2.360.144.410 azioni nominative, prive di valore nominale, di cui n. 1.460.524.546 azioni nominative ordinarie e n. 899.619.864 azioni nominative privilegiate.

Le disposizioni di legge che fanno riferimento al valore nominale delle

relativi ad azioni privilegiate, azioni si applicano con riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse.

dalla gestione Vita, alla quale, per la L'Assemblea straordinaria del 29 agosto 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni a far corso dalla data odierna, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2,6 miliardi (duemiliardiseicentomilioni), e conseguentemente, di determinare di volta in volta il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, le modalità, i termini i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale.

Le disposizioni di legge che fanno riferimento al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse.

L'Assemblea straordinaria del 29 agosto 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni a far corso dalla data odierna, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2,6 miliardi (duemiliardiseicentomilioni), e conseguentemente, di determinare di volta in volta il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, le modalità, i termini i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale.

Il Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2005, avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ha

avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per un importo di massimi Euro 2,6 miliardi, rinviando ad una successiva riunione consiliare la fissazione del numero e del prezzo di emissione delle nuove azioni, del rapporto fra azioni offerte in opzione ed azioni in circolazione, nonché del periodo di

deliberato di aumentare a pagamento il offerta in opzione.

capitale sociale, in forma scindibile, per Il Consiglio di Amministrazione in data un importo di massimi Euro 2,6 6 ottobre 2005, avvalendosi della miliardi, rinviando ad una successiva facoltà delegatagli ai sensi dell'art. riunione consiliare la fissazione del 2443 del codice civile dall'Assemblea numero e del prezzo di emissione delle dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ed nuove azioni, del rapporto fra azioni in conformità alle determinazioni offerte in opzione ed azioni in assunte dal medesimo Consiglio di circolazione, nonchè del periodo di Amministrazione in data 12 settembre offerta in opzione. 2005, ha deliberato di aumentare a

Il Consiglio di Amministrazione in data pagamento il capitale sociale, in forma 6 ottobre 2005, avvalendosi della scindibile, per un importo di massimi facoltà delegatagli ai sensi dell'art. Euro 1.394.630.783,00, mediante 2443 del codice civile dall'Assemblea emissione di massime n. 863.037.227 dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ed azioni ordinarie al prezzo di Euro 2,05 in conformità alle determinazioni cadauna e massime n. 531.593.556 assunte dal medesimo Consiglio di azioni privilegiate al prezzo di Euro 1,56 Amministrazione in data 12 settembre cadauna da liberarsi:

2005, ha deliberato di aumentare a – quanto a ciascuna nuova azione pagamento il capitale sociale, in forma ordinaria, mediante pagamento scindibile, per un importo di massimi di Euro 1,00 a titolo di aumento Euro 1.394.630.783,00, mediante di capitale e di Euro 1,05 da emissione di massime n. 863.037.227 imputarsi contabilmente alla azioni ordinarie al prezzo di Euro 2,05 Riserva Sovrapprezzo azioni;

cadauna e massime n. 531.593.556 – quanto a ciascuna nuova azione azioni privilegiate al prezzo di Euro 1,56 privilegiata, mediante pagamento di Euro 1,00 a titolo di aumento di capitale e di Euro 0,56 da imputarsi contabilmente alla Riserva Sovrapprezzo azioni;

cadauna da liberarsi:

– quanto a ciascuna nuova azione ordinaria, mediante pagamento di Euro 1,00 a titolo di aumento di capitale e di Euro 1,05 da da offrire in opzione agli azionisti nel imputarsi contabilmente alla rapporto di 13 nuove azioni ordinarie Riserva Sovrapprezzo azioni; e/o privilegiate ogni 9 azioni ordinarie

– quanto a ciascuna nuova azione e/o privilegiate possedute.

privilegiata, mediante Con successiva modificazione dello

pagamento di Euro 1,00 a titolo Statuto, possono essere create di aumento di capitale e di Euro categorie di azioni fornite di diritti 0,56 da imputarsi contabilmente diversi.

alla Riserva Sovrapprezzo azioni, Con successiva modificazione dello da offrire in opzione agli azionisti nel Statuto, possono essere create rapporto di 13 nuove azioni ordinarie categorie di azioni fornite di diritti e/o privilegiate ogni 9 azioni ordinarie diversi.

e/o privilegiate possedute. In caso di aumento del capitale sociale Con successiva modificazione dello mediante aumento del numero delle Statuto, possono essere create azioni, l'aumento stesso avverrà categorie di azioni fornite di diritti mediante emissione contemporanea di diversi. azioni delle categorie, di tempo in

In caso di aumento del capitale sociale tempo esistenti, e nella proporzione mediante aumento del numero delle esistente fra le categorie medesime.

azioni, l'aumento stesso avverrà Le emittende azioni di ciascuna mediante emissione contemporanea di categoria saranno riservate in opzione azioni delle categorie, di tempo in alle azioni della stessa categoria.

tempo esistenti, e nella proporzione Gli aumenti di capitale possono essere esistente fra le categorie medesime. fatti anche mediante conferimenti di Le emittende azioni di ciascuna beni in natura o di crediti.

categoria saranno riservate in opzione Il diritto di opzione non spetta per le alle azioni della stessa categoria. azioni di nuova emissione che, secondo

Gli aumenti di capitale possono essere la deliberazione di aumento, debbano fatti anche mediante conferimenti di essere liberate in tutto o in parte beni in natura o di crediti. mediante conferimenti di beni in

Il diritto di opzione non spetta per le natura. Il diritto di opzione può essere azioni di nuova emissione che, secondo escluso per le azioni di nuova la deliberazione di aumento, debbano emissione, nei limiti del dieci per cento

essere liberate in tutto o in parte del capitale sociale preesistente, a mediante conferimenti di beni in condizione che il prezzo di emissione

natura. Il diritto di opzione può essere corrisponda al valore di mercato delle escluso per le azioni di nuova azioni e ciò sia confermato in apposita emissione, nei limiti del dieci per cento relazione dalla società incaricata della

del capitale sociale preesistente, a revisione contabile.

condizione che il prezzo di emissione L'Assemblea straordinaria potrà altresì

corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di società controllanti e controllate.

Qualsiasi modificazione del presente Statuto che importi mutamento della proporzione esistente fra la categoria delle azioni ordinarie e quella delle azioni privilegiate, o dei rispettivi diritti patrimoniali o amministrativi, deve essere approvata anche dall'Assemblea speciale della categoria o delle categorie interessate, ai sensi di legge.

Poiché il mutamento dell'oggetto sociale conseguente al Conferimento Unipol realizzerà un cambiamento significativo dell'attività esercitata da Unipol, ai Soci di quest'ultima che non avranno concorso all'assunzione della delibera di approvazione della modifica dell'oggetto sociale in conseguenza del Conferimento di Unipol, spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a), del codice civile, in quanto Unipol muterà in maniera significativa la propria attività sociale.

Si precisa, al proposito, che il Conferimento di Unipol troverà esecuzione soltanto se il controvalore complessivo dei recessi (e dunque l'esborso complessivo che la Società si potrebbe trovare a sostenere per far fronte al rimborso del valore di liquidazione delle azioni, ordinarie e privilegiate, di Unipol per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) non superi Euro 100 milioni. A titolo meramente esemplificativo, ipotizzando che il numero complessivo di azioni ordinarie e privilegiate Unipol per le quali venga esercitato il diritto di recesso rifletta la

proporzione nella quale tali categorie di azioni concorrono attualmente alla formazione del capitale sociale, tale numero corrisponderebbe, a fronte del predetto esborso di Euro 100 milioni, a circa l'1,71% dell'intero capitale sociale di Unipol.

Tale previsione trova il suo fondamento nell'obiettivo di evitare che la Società **(a)** perda una parte significativa della propria base azionaria e **(b)** si possa trovare, all'esito delle procedure di recesso, a sostenere - ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile - un esborso non coerente con i propri obiettivi strategici e di investimento della liquidità.

Alla luce di quanto precede, sia le modifiche statutarie di Unipol connesse al Conferimento di Unipol, sia, conseguentemente, le dichiarazioni di recesso dei Soci Unipol manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a), del codice civile, a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui il controvalore complessivo dei recessi (e dunque, come detto, l'esborso complessivo che la Società potrebbe dover sostenere per far fronte al rimborso del valore di liquidazione delle azioni ordinarie e privilegiate di Unipol oggetto di recesso) non superi l'importo di Euro 100 milioni, salvo quanto appresso indicato.

Unipol si riserva la facoltà di dare esecuzione al Conferimento di Unipol e alle connesse modifiche statutarie nell'ipotesi in cui il valore di rimborso di tutte le azioni oggetto di recesso ecceda il predetto importo di Euro 100 milioni.

Fermo restando quanto precede, si precisa altresì che l'esecuzione del Conferimento di Unipol è condizionata al rilascio da parte dell'ISVAP e della Covip delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

3. Modifiche statutarie di recepimento delle disposizioni della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

L'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 per la "tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (di seguito, la "**Legge Risparmio**") e del Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 recante le relative disposizioni correttive e integrative (di seguito, il "**Decreto Correttivo**"), rende necessario modificare alcuni articoli dello Statuto sociale di Unipol al fine di consentirne l'adeguamento alle nuove previsioni normative.

Con l'occasione, si propone altresì di **(i)** adottare una migliore formulazione di

alcune clausole statutarie dirette ad un più efficiente funzionamento degli organi sociali, nonché **(ii)** uniformare lo Statuto sociale alle disposizioni dell'art. 348, comma 2, lett. a), del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, il **"Codice delle Assicurazioni Private"**).

Come meglio specificato al successivo paragrafo 4 della presente relazione, le modifiche statutarie da deliberarsi per adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, così come le altre previsioni statutarie connesse alla natura di impresa assicurativa di Unipol, rimarranno in vigore fino alla – e non oltre la – data di efficacia del Conferimento di Unipol.

Dato che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Correttivo, gli emittenti quotati devono uniformare il proprio statuto alla Legge Risparmio e al Decreto Correttivo inderogabilmente entro il 30 giugno 2007, si è ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio 2006, oltre alla Fusione e alle modifiche statutarie connesse al Conferimento di Unipol, anche l'approvazione delle modifiche statutarie connesse alla Legge Risparmio e al Decreto Correttivo.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto Correttivo, l'Assemblea straordinaria chiamata ad approvare le predette modifiche statutarie, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea medesima.

Le modifiche dello Statuto sociale di Unipol connesse alla Legge Risparmio e al Decreto Correttivo, illustrate di seguito nella presente relazione, tengono conto degli orientamenti pubblicati dalla Consob nonché delle disposizioni di attuazione già adottate dall'Autorità di Vigilanza, alla data odierna, ai sensi dell'art. 42, comma 5-*bis* della Legge Risparmio, come modificato dall'art. 4, comma 6, del Decreto Correttivo. Tuttavia, poiché, ai sensi della richiamata norma, la Consob avrà tempo fino al 31 marzo 2007 per adottare le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della Legge Risparmio e del Decreto Correttivo, il Consiglio di Amministrazione di Unipol ha delegato il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, a tener conto di quanto dovesse emergere dall'evoluzione dei testi dei Regolamenti Consob, sottoponendo alla prossima Assemblea le ulteriori correzioni, precisazioni e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie o anche solo opportune in virtù di tale evoluzione della disciplina

di riferimento.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione le modifiche dello Statuto, come analiticamente esposte nel testo di seguito riportato, messo a confronto con quello dello Statuto attualmente vigente.

- **Articolo 5 (Capitale) e Articolo 19 (Utili sociali)**

Come sopra anticipato, l'art. 348 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che l'impresa di assicurazione a cui è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni abbia l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L'Isvap stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di indicare nello statuto dell'impresa assicurativa quale parte del capitale e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione (art. 348, comma 2, lett. a).

In ottemperanza a quanto precede e tenuto conto delle indicazioni e precisazioni espresse dall'Istituto di vigilanza, si propone di **(i)** indicare esplicitamente nell'art. 5 (Capitale) dello Statuto la parte di capitale sociale e delle riserve ad esso correlate destinata all'una e all'altra gestione, precisando che le quote di utili d'esercizio destinati a riserva saranno imputati separatamente all'una o all'altra gestione secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, tenuto conto dei risultati di ciascuna gestione e **(ii)** coordinare il testo dell'art. 19, comma 1 (Utili sociali) dello Statuto con la modifica che precede.

Come meglio specificato al successivo paragrafo 4 della presente relazione, le modifiche degli artt. 5 e 19, comma 1, dello Statuto sopra descritte, una volta approvate, rimarranno in vigore fintantoché Unipol conserverà la natura di impresa assicurativa e, pertanto, verranno meno alla data di efficacia del - e subordinatamente al - Conferimento di Unipol, per effetto del quale Unipol diverrà una *holding* di partecipazioni e di servizi.

Sempre con riguardo all'art. 19 dello Statuto (Utili sociali) si propone un'ulteriore modifica. Si ritiene, più precisamente, opportuno inserire, quale ultimo comma dell'articolo in questione, una specifica previsione che attribuisca al Consiglio di Amministrazione la facoltà di destinare un importo annuale ad apposito fondo dedicato a finalità di carattere sociale, assistenziale e culturale.

Tale proposta di modifica statutaria è coerente con il ruolo che Unipol ha da tempo assunto in materia di responsabilità sociale di impresa, tanto da essere stata tra le

prime società in Italia ad aver pubblicato il bilancio sociale e ad aver costituito al proprio interno un'apposita struttura dedicata all'analisi delle connesse problematiche, nella convinzione dell'importanza della diffusione di una cultura etica dell'impresa. Una specifica previsione statutaria al riguardo è dunque funzionale a rimarcare l'importanza che per il Gruppo Unipol hanno i risvolti sociali, culturali ed assistenziali del proprio operato, da sempre coniugati con l'obiettivo primario della remunerazione del capitale dei Soci.

In tale ottica, la proposta di modifica mira anche a ribadire la misura degli importi che annualmente il Consiglio di Amministrazione potrà accantonare ad un apposito fondo per perseguire le suddette finalità di carattere sociale, assistenziale e culturale. Tale misura è indicata – in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e con la prassi – in una quota non superiore all'1% dell'utile netto deliberato dall'Assemblea dei Soci con riguardo all'esercizio precedente. In sostanza, la quota riservata al suddetto fondo verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione adottando come base di calcolo l'utile netto deliberato dall'Assemblea con riferimento all'esercizio precedente. In tal modo la misura dell'accantonamento potrà essere agevolmente determinata dal Consiglio, tenendo conto sia del risultato d'esercizio dell'anno precedente, appena definito, sia dell'andamento economico dell'esercizio in corso.

Testo vigente

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 2.360.144.410 (duemiliardi-trecentosessantamilionicientoquarantaquattromilaquattrocentodieci), diviso, in n. 2.360.144.410 azioni nominative, prive di valore nominale, di cui n. 1.460.524.546 azioni nominative ordinarie e n. 899.619.864 azioni

Testo proposto

Art. 5

(modifiche in corsivo)

Il capitale sociale è di Euro 2.360.144.410 (duemiliardi-trecentosessantamilionicientoquarantaquattromilaquattrocentodieci), diviso, in n. 2.360.144.410 azioni nominative, prive di valore nominale, di cui n. 1.460.524.546 azioni nominative ordinarie e n. 899.619.864 azioni

nominative privilegiate.

Il capitale è destinato per Euro 733.367.240, di cui Euro 285.549.514 relativi ad azioni privilegiate, all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni e riassicurazioni della gestione Vita, alla quale, per la prescritta separata gestione, sono inoltre attribuite le relative riserve patrimoniali.

(Restanti commi invariati)

nominative privilegiate.

Il capitale è destinato per Euro 1.626.777.170 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 733.367.240 alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita. La riserva legale è attribuita per Euro [●] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [●] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita. La medesima è alimentata, nei limiti dell'utile d'esercizio conseguito, separatamente per ogni gestione in misura pari al 10% dell'utile prodotto dalle singole gestioni, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.

La riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per Euro [●] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [●] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le riserve di rivalutazione pari ad Euro [●] sono attribuite alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

Le altre riserve di capitale sono attribuite per Euro [●] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [●] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva straordinaria è attribuita per

Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita. La medesima è alimentata, nei limiti dell'utile d'esercizio conseguito, separatamente per ogni gestione in base a quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria, tenuto conto dei risultati di ciascuna gestione. Le altre riserve di utili sono attribuite per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita. Le medesime sono alimentate, nei limiti dell'utile d'esercizio conseguito, separatamente per ogni gestione in base a quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria, tenuto conto dei risultati di ciascuna gestione.

Testo vigente

Art. 19

L'utile netto risultante dal bilancio della Società viene destinato in via prioritaria alla riserva legale, nella misura del 10% e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea, effettuata l'assegnazione di cui sopra, destinerà il residuo utile nel seguente modo:

Testo proposto

Art. 19

(modifiche in corsivo)

L'utile netto risultante dal bilancio della Società viene destinato in via prioritaria alla riserva legale, *nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 5.*

L'Assemblea, effettuata l'assegnazione di cui sopra, destinerà il residuo utile nel seguente modo:

a. una quota a riserva straordinaria o ad altri accantonamenti speciali;

b. una quota a dividendo, tale da destinare alla remunerazione delle azioni privilegiate un importo fino alla concorrenza di Euro 0,0362 per ciascuna azione privilegiata.

Il residuo della stessa quota viene destinato per la remunerazione delle azioni ordinarie fino alla concorrenza di Euro 0,0310 per ciascuna azione ordinaria.

Effettuate le assegnazioni di cui sopra, la residua quota di utile, destinata a dividendi, verrà ripartita in misura proporzionale tra le due categorie di azioni.

Per entrambe le categorie di azioni i dividendi non sono cumulabili da un esercizio all'altro.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, gli importi di remunerazione delle azioni privilegiate e delle azioni ordinarie potranno essere ridotti ferma restando la differenza di Euro 0,0052 a favore delle azioni privilegiate, ma, comunque, fino alla concorrenza minima di Euro 0,0258 per ciascuna azione privilegiata e di Euro 0,02060 per ciascuna azione ordinaria.

Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel

caso di operazioni sul capitale diverse da quelle di aumento gratuito sopra menzionate, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale) gli importi fissi per azioni menzionati nei commi che precedono saranno modificati in modo conseguente.

L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio potrà inoltre destinare annualmente al fondo per fini di carattere sociale, assistenziale e culturale un importo non superiore all'1% dell'utile netto deliberato dall'Assemblea in relazione all'esercizio precedente.

- **Art. 8 (Convocazione delle assemblee)**

Si propone di adeguare lo Statuto al disposto dell'art. 2366 del codice civile che consente che l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci possa essere pubblicato, in alternativa alla Gazzetta Ufficiale, anche su uno o più quotidiani indicati nello Statuto medesimo. Si è ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà per

semplificare la procedura di convocazione dell'Assemblea dei Soci, abbreviandone i tempi di convocazione e semplificando le relative procedure. Tale esigenza è ancor più sentita in considerazione della valenza normativa che il momento di pubblicazione dell'avviso di convocazione assume nella disciplina delle società quotate.

Testo vigente

Testo proposto

(modifiche in corsivo)

Art. 8

Art. 8

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché entro il territorio nazionale.

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione possono essere fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze.

(Restanti commi invariati)

Nell'avviso di convocazione *pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente alternativamente su "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", "La Repubblica" o "Il Corriere della Sera" ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*

possono essere fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze.

• **Art. 9 (Procedure delle riunioni assembleari)**

Il Regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha previsto agli artt. 33 e seguenti nuove modalità di intervento degli Azionisti in Assemblea. Si è ritenuto pertanto opportuno riformulare la disposizione statutaria in

modo da renderla conforme alla nuova disciplina.

Testo vigente

Testo proposto

(modifiche in corsivo)

Art. 9

Art. 9

La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge. Per le deliberazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si applica quanto stabilito dall'art. 17.

La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge. Per le deliberazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si applica quanto stabilito dall'art. 17.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, muniti della certificazione rilasciata dall'intermediario di cui all'art. 2370 del Codice Civile e comunicata alla Società almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

(Restanti commi invariati)

• **Art. 10 (Organo amministrativo)**

L'art. 147-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dalla Legge Risparmio e modificato dal Decreto Correttivo, impone alle società quotate **(i)** di introdurre nello Statuto un sistema di elezione dei Consiglieri di Amministrazione fondato sul meccanismo del voto di lista, rimandando alla normativa secondaria la fissazione delle soglie di possesso azionario necessario ai fini della presentazione delle liste; **(ii)** che almeno un componente del Consiglio di Amministrazione sia espresso dalle liste presentate dagli Azionisti di minoranza e **(iii)** che nelle società con un numero di Amministratori superiore a sette almeno due componenti dell'organo amministrativo possiedano i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

La clausola statutaria proposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci relativa all'elezione degli Amministratori dà attuazione ai principi normativi sopra esposti e tiene conto degli orientamenti pubblicati dalla Consob nonché delle disposizioni di attuazione dalla stessa già adottate, alla data odierna, in detta materia.

Testo vigente

Testo proposto

Art. 10

Art. 10

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di non meno di 15 e non più di 25 membri, nominati dall'Assemblea, dopo averne stabilito il numero ed in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalle disposizioni di legge applicabili.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per la cessazione e la sostituzione degli Amministratori si applicano gli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile. Se, a

seguito della cessazione di taluni Amministratori, viene meno la maggioranza degli stessi, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e l'Assemblea dei Soci sarà convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 25, nominati dall'Assemblea - che ne stabilisce anche il numero - secondo le modalità di seguito indicate.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina degli stessi e sono rieleggibili.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari. In ciascuna lista i candidati dovranno essere

elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Le liste dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a

presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizione di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche e (iii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché

(iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti (la "Lista di maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, i nove decimi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità superiore; in caso di parità di voti espressi dai Soci, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste (di seguito la/e "Lista/e di minoranza"). A tale fine i voti ottenuti da tali Liste di

minoranza saranno divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno attribuiti progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di minoranza, secondo l'ordine dalle stesse previsto.

I quozienti in tal modo attribuiti ai candidati delle Liste di minoranza saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero di Amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della Lista di minoranza che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti.

Nel caso in cui venga presentata

un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

- i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista;*
- ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto i).*

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve

essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso ai sensi di quanto sopra previsto.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentarne il numero entro tale limite massimo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio nonché per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

- **Art. 12 (Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)**

L'art. 151, comma 2, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione modificata dalla Legge Risparmio, prevede che il potere del Collegio Sindacale in materia di convocazione del Consiglio di Amministrazione possa essere esercitato anche da ciascun Sindaco individualmente. Si rende pertanto necessario adeguare lo Statuto a tale nuova previsione normativa.

Testo vigente

Testo proposto

(modifiche in corsivo)

Art. 12

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione si raduna con periodicità almeno trimestrale, anche al fine di riferire tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate ed, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, inoltre, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche fuori dalla sede sociale, con avviso di convocazione contenente l'indicazione della materia da trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso

di urgenza, almeno quarantotto ore di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione. *prima, di quello fissato per la riunione.*

Il Consiglio di Amministrazione può *Il Consiglio di Amministrazione può*
altresì essere convocato dal Collegio *altresì essere convocato dal Collegio*
Sindacale, o da almeno due membri *Sindacale, o da almeno un membro*
dello stesso, previa comunicazione al *dello stesso, previa comunicazione al*
Presidente. *Presidente.*

(Restanti commi invariati)

• **Art. 13 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)**

L'art. 154-*bis* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dalla Legge Risparmio e integrato dal Decreto Correttivo, impone di includere in Statuto i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. A tal fine si propone l'adozione di una previsione statutaria che **(i)** riservi alla competenza del Consiglio di Amministrazione la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale e **(ii)** preveda dei requisiti di professionalità puntualmente definiti e in linea con l'attività svolta nell'ambito del Gruppo di cui Unipol è a capo.

Testo vigente

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto

Testo proposto

(modifiche in corsivo)

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto

Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie

giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente capo alla Società.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società o del gruppo di società facente capo alla Società si intendono le materie e i settori di cui all'art. 17 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

- **Art. 17 (Sindaci)**

L'art. 17 dello Statuto sociale di Unipol deve essere modificato al fine di attuare i nuovi principi dettati dall'art. 148, comma 1 e 2, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dalla Legge Risparmio e dal Decreto Correttivo.

Ai sensi delle norme richiamate, i componenti del Collegio Sindacale devono essere eletti con il meccanismo del voto di lista e nel rispetto della normativa secondaria dettata al riguardo dalla Consob. A ciò si aggiunga che **(i)** almeno un Sindaco effettivo dovrà essere espressione delle minoranze azionarie e che **(ii)** il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla

minoranza.

La clausola statutaria proposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci relativa all'elezione dei Sindaci dà attuazione ai principi normativi sopra esposti e tiene conto degli orientamenti pubblicati dalla Consob nonché delle disposizioni di attuazione dalla stessa già adottate, alla data odierna, in detta materia.

Testo vigente

Testo proposto

Art. 17

Art. 17

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di uno supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di un numero di azioni che rappresenti almeno il 3% del totale delle azioni con diritto di voto.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione della lista abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad

tale divieto non si tiene conto *un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.*

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. *Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate, secondo quanto*

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista. *indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede della*

Non possono essere inseriti nelle liste *Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà*

candidati per i quali ricorrano cause di *essere effettuato almeno quindici giorni prima di quello fissato per*

ineleggibilità o di incompatibilità oppure *l'Assemblea in prima convocazione, dalle normative applicabili oppure che*

che non siano in possesso dei requisiti di *salvo i diversi termini ricoprano la carica di sindaco effettivo in*

professionalità e di onorabilità stabiliti *inderogabilmente previsti dalle più di cinque società italiane emittenti*

strumenti finanziari quotati nei mercati *disposizioni di legge e di regolamento. Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto*

regolamentati italiani, con esclusione *parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.*

delle società controllate da Unipol *58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a*

Assicurazioni S.p.A., nonché delle società *comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,*

controllanti la stessa e delle società da *non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per*

queste controllate. *interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né*

Ai fini della definizione del requisito di *possono votare, neppure per interposta persona o società*

professionalità di coloro che abbiano *fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a*

maturato un'esperienza complessiva di *presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di*

almeno un triennio nell'esercizio di: *ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto*

- a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'Impresa, ovvero
- b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni

operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'Impresa, vengono considerate aventi stretta attinenza all'attività esercitata dall'Impresa tutte le materie di cui alla precedente lettera a., riguardanti l'attività assicurativa e le attività relative a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo.

Sono considerati settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, a disposizione dei Soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, gli Azionisti devono presentare copia dei biglietti di ammissione all'Assemblea rilasciati per le loro azioni nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente

non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e (iii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento,

prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1 - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2 - dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, si applica il comma precedente.

Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco,

che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente*

subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali si è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista oppure che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

capo alla Società, vengono considerate aventi stretta attinenza all'attività esercitata dalla Società o dal gruppo di società facente capo alla Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a., riguardanti l'attività assicurativa, l'attività bancaria e finanziaria e le attività relative a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo, bancario, di prestazione dei servizi di investimento e di pagamento e finanziario.

Sono considerati settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- 1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;*
- 2. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle*

sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra le Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale,

qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

- **Art. 20 (Liquidazione)**

Si propone di riformulare l'art. 20 (Liquidazione), comma 2, dello Statuto al fine di correggere il riferimento, presente per mero errore materiale, al valore nominale delle azioni - soppresso con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 29 agosto 2005 - sostituendolo con l'espressione "*valore di parità contabile*".

Testo vigente

Art. 20

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Testo proposto

Art. 20

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I possessori di azioni privilegiate hanno diritto di prelazione nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla concorrenza del loro valore nominale. I possessori di azioni privilegiate hanno diritto di prelazione nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla concorrenza del loro valore *di parità contabile*.

4. Decorrenza delle modifiche e correlazione con il Conferimento di Unipol.

Le deliberazioni assunte sulle modifiche statutarie verranno tutte immediatamente iscritte presso il Registro delle Imprese, ai sensi e nei termini di legge. Tuttavia, l'entrata in vigore e la durata delle varie modifiche statutarie sarà articolata come segue: **(i)** le modifiche statutarie connesse al Conferimento di Unipol (tra cui, le modifiche all'oggetto sociale, alla denominazione sociale, all'articolazione del capitale sociale ed alle altre clausole a queste connesse), che in sostanza riflettono la perdita della natura di compagnia assicurativa in capo ad Unipol, entreranno in vigore alla data di efficacia del Conferimento di Unipol; **(ii)** le modifiche agli artt. 5 e 19, comma 1, dello Statuto, in merito alla ripartizione del capitale sociale e delle riserve a seconda della gestione di pertinenza (proposte in attuazione dell'art. 348 del Codice delle Assicurazioni Private), essendo connesse alla natura di impresa assicurativa di Unipol, entreranno in vigore al momento di iscrizione della deliberazione assembleare presso il Registro delle Imprese di Bologna, rimanendo tuttavia efficaci fino alla data di efficacia del Conferimento di Unipol, momento in cui Unipol diverrà una *holding* di partecipazioni e di servizi, decadendo dalle autorizzazioni assicurative; **(iii)** le modifiche statutarie derivanti dalla Legge Risparmio e dal Decreto Correttivo, che sono connesse invece allo *status* di società quotata di Unipol, nonché tutte le ulteriori modifiche statutarie diverse da quelle di cui *sub* (i) e (ii), oltre ad entrare immediatamente in vigore, conserveranno la propria efficacia anche a valle del Conferimento di Unipol e della Fusione, dal momento che Unipol manterrà all'esito dell'Operazione la natura di *holding* quotata.

Si ricorda inoltre che per effetto della Fusione – e alla data di efficacia della stessa – Unipol, in qualità di società incorporante, adotterà lo Statuto allegato al progetto di fusione che, come tale, è sottoposto anch'esso all'approvazione dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare la Fusione medesima. L'unica modifica statutaria

connessa e conseguente alla Fusione concerne l'ammontare del capitale sociale della società incorporante *post-fusione*, che verrà aumentato a servizio del concambio per massimi Euro 31.660.363, mediante emissione di massime n. 19.595.613 nuove azioni ordinarie e di massime n. 12.064.750 nuove azioni privilegiate, in base alla proporzione attualmente esistente fra le due categorie di azioni in Unipol, secondo il rapporto di cambio e le modalità di assegnazione delle azioni di cui agli articoli 3 e 4 del progetto di fusione.

In estrema sintesi, come verrà di seguito precisato, le modifiche statutarie che sono proposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Unipol si distinguono, a seconda del diverso regime di entrata e di permanenza in vigore, in quattro gruppi:

- (i) modifiche connesse e conseguenti al perfezionamento del Conferimento di Unipol, che comprendono la proposta di modifica degli articoli 1, 4 e 5, comma 1, dello Statuto (le "**Modifiche Connesse al Conferimento**").

Tali modifiche entreranno in vigore alla data del – e subordinatamente al – Conferimento di Unipol e rimarranno in vigore anche a valle dell'efficacia della Fusione;

- (ii) modifiche connesse e conseguenti all'entrata in vigore della Legge Risparmio e del Decreto Correttivo nonché altre modifiche di semplificazione procedurale e di mero carattere formale, che comprendono la proposta di modifica degli articoli 8, 9, 10, 12, 17, 19, ultimo comma e 20 dello Statuto (le "**Modifiche Connesse alla Legge Risparmio**").

Tali modifiche entreranno in vigore, ai sensi di legge, alla data di iscrizione della deliberazione assembleare di modifica dello Statuto presso il Registro delle Imprese di Bologna e rimarranno in vigore anche a valle del perfezionamento del Conferimento di Unipol nonché della Fusione;

- (iii) modifiche connesse e conseguenti all'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private, che riguardano la proposta di aggiunta di ulteriori sei commi alla fine dell'art. 5 e la modifica dell'art. 19, comma 1, dello Statuto (le "**Modifiche Connesse al Codice delle Assicurazioni**").

Tali modifiche entreranno in vigore, ai sensi di legge, alla data di iscrizione della deliberazione assembleare di modifica dello Statuto presso il Registro delle Imprese di Bologna, contestualmente con le Modifiche Connesse alla

Legge Risparmio, e rimarranno in vigore fino alla data di efficacia del Conferimento di Unipol, rimanendo inteso che qualora non si proceda al Conferimento di Unipol le stesse rimarranno in vigore anche a valle della Fusione; e, infine

- (iv) modifiche connesse e conseguenti all'efficacia della Fusione, che riguardano esclusivamente l'ammontare del capitale sociale di cui all'art. 5, comma 1, dello Statuto (le "**Modifiche Connesse alla Fusione**").

Tali modifiche entreranno in vigore alla data di efficacia della Fusione.

Pertanto, qualora si perfezioni il Conferimento di Unipol, la Società ad esito della Fusione avrà lo Statuto sociale nella versione risultante dalle Modifiche Connesse alla Fusione, dalle Modifiche Connesse al Conferimento e dalle Modifiche Connesse alla Legge Risparmio.

Il testo completo dello Statuto di Unipol con tutte le modifiche sopra descritte viene riportato in allegato alla presente relazione. Rimane fermo che le espressioni numeriche contenute nell'art. 5 (Capitale) relative alle Modifiche Connesse alla Fusione potranno essere meglio precisate nel loro definitivo ammontare solo nell'atto di Fusione, in relazione all'esito della procedura di recesso degli azionisti di Aurora.

5. Diritto di recesso dei Soci che non abbiano concorso a deliberare la modificazione dell'oggetto sociale.

Agli Azionisti di Unipol che non concorreranno all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a), del codice civile, in quanto Unipol muterà in maniera significativa la propria attività sociale. Infatti, per effetto del Conferimento di Unipol, la società incorporante cesserà di esercitare in via diretta l'attività assicurativa e assumerà le caratteristiche di una *holding* di partecipazioni e di servizi.

La modifica dell'oggetto sociale di Unipol funzionale al Conferimento di Unipol verrà posta all'ordine del giorno dell'Assemblea all'uopo convocata in data 23, 24 e 27 aprile 2007, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione. Tale delibera sarà sospensivamente condizionata, come già sottolineato, alla circostanza che il controvalore complessivo dei recessi (e dunque l'esborso complessivo che la Società potrebbe trovarsi a sostenere per far fronte al rimborso del valore di liquidazione

delle azioni ordinarie e privilegiate di Unipol oggetto di recesso) non superi Euro 100 milioni e comunque produrrà i propri effetti a decorrere dal Conferimento di Unipol.

Come anticipato, Unipol si riserva la facoltà di dare esecuzione al Conferimento di Unipol e alle citate modifiche statutarie nell'ipotesi in cui il valore di rimborso di tutte le azioni oggetto di recesso ecceda il predetto importo di Euro 100 milioni.

Dal momento che Unipol è una società quotata, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso medesimo.

Nel caso di specie, la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per l'approvazione della modifica dell'oggetto sociale di Unipol è avvenuta in data 18 dicembre 2006 sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 293. Pertanto, il valore di liquidazione delle azioni di Unipol ai fini del recesso, è stato determinato in Euro 2,589 per ciascuna azione ordinaria e in Euro 2,308 per ciascuna azione privilegiata.

Ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare, per tutte o parte delle azioni possedute, il proprio diritto mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima (dell'avvenuta iscrizione della delibera dell'Assemblea verrà data notizia con apposito avviso integrativo mediante pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale), con l'indicazione delle proprie generalità, del codice fiscale, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato, unitamente agli estremi e alle coordinate del conto corrente del Socio recedente su cui accreditare l'importo del rimborso delle azioni oggetto del recesso.

Le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso non potranno essere cedute. Ai fini della spettanza del diritto di recesso, la qualità di azionista di Unipol dovrà risultare alla data della deliberazione assembleare e dovrà permanere sino alla data in cui il diritto viene esercitato. La dichiarazione di recesso dovrà, inoltre, contenere l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali sarà esercitato il recesso e l'affermazione che le stesse sono libere da pigni o

altri vincoli a favore di terzi. A tal fine, il Socio dovrà allegare idonea certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in gestione accentrata, attestante: **(i)** la titolarità delle azioni Unipol prima dell'apertura dell'Assemblea, **(ii)** la titolarità delle azioni Unipol al momento del rilascio della certificazione e **(iii)** l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni per le quali viene esercitato il recesso. Nell'ipotesi in cui le azioni Unipol siano gravate da pegno o altro vincolo a favore di terzi, il Socio recedente dovrà allegare alla dichiarazione di recesso - a condizione di inammissibilità della stessa - un'apposita dichiarazione rilasciata dal creditore pignoratizio, o dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo, con cui tale soggetto rilasci il proprio consenso irrevocabile a Unipol a effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del Socio recedente.

La liquidazione delle azioni oggetto di recesso avrà luogo solo nel caso in cui la deliberazione di modifica dell'oggetto sociale acquisti la propria efficacia ai sensi di quanto sopra indicato.

Il procedimento di liquidazione delle azioni Unipol per le quali sarà esercitato il diritto di recesso si svolgerà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2437-*quater* del codice civile, mediante offerta delle azioni Unipol per le quali è stato esercitato il recesso in opzione a tutti gli altri Azionisti Unipol, in proporzione al numero delle azioni dagli stessi possedute (l'“**Offerta in Opzione**”).

L'Offerta in Opzione sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli Azionisti di Unipol diversi dagli Azionisti recedenti, in proporzione al numero delle azioni dagli stessi possedute.

Per aderire all'Offerta in Opzione, esercitando il diritto di opzione, sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Bologna, di cui sarà data notizia mediante pubblicazione di un apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

L'acquisto delle azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, mediante esercizio dei diritti di opzione, dovrà avvenire presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione del modulo di adesione predisposto dagli intermediari autorizzati e messo a disposizione presso gli stessi. Presso la sede di Unipol sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne faranno richiesta, un facsimile di modulo di adesione.

Unipol provvederà a comunicare al pubblico, alla CONSOB e a Borsa Italiana S.p.A. i risultati dell'Offerta in Opzione, così come i risultati dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli Azionisti di Unipol che lo abbiano esercitato, secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle norme di legge e regolamentari.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle azioni oggetto dell'Offerta in Opzione sarà effettuata ai richiedenti dai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., secondo le tempistiche e procedure interne di ciascuno di essi.

Unipol provvederà a comunicare le modalità e i termini di pagamento e di consegna delle azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, nonché ogni eventuale ulteriore informazione relativa all'Offerta in Opzione, nell'ambito dell'avviso relativo al deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Bologna, che sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Gli Azionisti di Unipol che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate all'esito dell'Offerta in Opzione.

Poiché la modifica dell'oggetto sociale che legittima il recesso è destinata, come detto, a rimanere priva di effetto nel caso in cui il controvalore complessivo dei recessi (e dunque l'esborso complessivo che la Società dovrà sostenere per far fronte al rimborso del valore di liquidazione delle azioni ordinarie e privilegiate di Unipol oggetto di recesso) non superi l'importo di Euro 100 milioni, ove Unipol non rinunci a detta condizione, le modificazioni statutarie che legittimano il recesso e, di conseguenza, anche le suddette dichiarazioni di recesso, ove superiori a tale importo, resteranno prive di effetto e, per quanto riguarda le dichiarazioni di recesso, si avranno per non esercitate.

In tal caso, Unipol darà atto del mancato prodursi degli effetti della delibera di cambiamento dell'oggetto sociale mediante pubblicazione di un apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. A partire da tale momento i Soci di Unipol recedenti potranno liberamente disporre delle azioni oggetto di recesso.

* * * *

Bologna, 15 marzo 2007

Il Consiglio di Amministrazione

**STATUTO DI
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.**

*(Allegato alla Relazione degli Amministratori all'Assemblea straordinaria degli Azionisti,
redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento approvato con deliberazione
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)*

Si riporta il testo dello statuto sociale con evidenza delle modifiche descritte nella Relazione illustrativa sulle proposte di modifiche statutarie, redatta ai sensi dell'art. 72 comma 1, del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, nonchè della data e delle condizioni di efficacia delle medesime.

Rimane fermo che le espressioni numeriche contenute nell'art. 5 (Capitale) relative alle modifiche connesse alla fusione potranno essere meglio precisate nel loro definitivo ammontare solo nell'atto di fusione, in relazione all'esito della procedura di recesso degli azionisti di Aurora e all'assegnazione delle azioni Unipol ordinarie e privilegiate per effetto del concambio.

| STATUTO <i>(modifiche evidenziate in carattere italico)</i> | NOTE |
|---|--|
| TITOLO I Costituzione della Società e suoi scopi | TITOLO I Costituzione della Società e suoi scopi |
| ART. 1 - Denominazione E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione " <i>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</i> ", in forma abbreviata " <i>Unipol S.p.A.</i> " oppure " <i>UGF S.p.A.</i> ". La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale | ART. 1 - Denominazione La presente modifica entrerà in vigore alla data del – e subordinatamente al - perfezionamento del Conferimento Unipol |

| | |
|---|---|
| <p>ovvero nelle versioni usate per consuetudine nei Paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività.</p> | |
| <p>ART. 2 – Sede</p> <p>La Società ha sede legale in Bologna. E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, nonché di trasferire la sede sociale, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.</p> | <p>ART. 2 – Sede</p> <p>(Invariato)</p> |
| <p>ART. 3 – Durata</p> <p>La durata della Società è stabilita a tutto il 30 giugno 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento.</p> <p>Ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non compete il diritto di recesso.</p> | <p>ART. 3 – Durata</p> <p>(Invariato)</p> |
| <p>ART. 4 – Oggetto</p> <p><i>1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni in imprese operanti nei</i></p> | <p>ART. 4 – Oggetto</p> <p>La presente modifica entrerà in vigore alla data del – e subordinatamente al - perfezionamento del Conferimento Unipol</p> |

| | |
|---|--|
| <p><i>settori assicurativo, creditizio e finanziario. In tale ambito e sempre non nei confronti del pubblico, la Società potrà altresì svolgere le attività di (i) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; (ii) concessione di finanziamenti; (iii) intermediazione in cambi; (iv) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi.</i></p> <p><i>2. La Società può inoltre svolgere attività di prestazione di servizi di natura amministrativa, logistica, finanziaria, attuariale e comunque di supporto tecnico amministrativo alle società partecipate.</i></p> <p><i>3. È espressamente escluso dall'attività statutaria (i) il rilascio di garanzie a favore di terzi, nell'interesse proprio o di società partecipate, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale (ii) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.</i></p> <p><i>4. Sono altresì espressamente escluse dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e la prestazione di servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</i></p> | |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p><i>5. Fermi restando i limiti di cui al comma 3 del presente articolo, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.</i></p> | |
| <p>ART. 5 – Capitale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 2.360.144.410 (duemiliarditrecentosessantamilionicento-quarantaquattromilaquattrocentodieci), diviso, in n. 2.360.144.410 azioni nominative, prive di valore nominale, di cui n. 1.460.524.546 azioni nominative</p> | <p>ART. 5 – Capitale</p> <p>La presente modifica entrerà in vigore alla data del – e subordinatamente al - perfezionamento del Conferimento Unipol.</p> <p>Fino alla data di perfezionamento del Conferimento Unipol, l'Art. 5 risulterà modificato, con effetto dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese, come segue.</p> <p>(Le espressioni numeriche dell'entità dell'ammontare delle riserve indicate nel seguente articolo potranno essere precisate nel loro definitivo ammontare solo a seguito dell'approvazione della proposta di destinazione dell'utile di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno della Assemblea - Parte ordinaria)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 2.360.144.410 (duemiliarditrecentosessantamilionicento-quarantaquattromilaquattrocentodieci), diviso, in n. 2.360.144.410 azioni nominative, prive di valore nominale, di</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ordinarie e n. 899.619.864 azioni nominative privilegiate.</p> <p>Le disposizioni di legge che fanno riferimento al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 29 agosto 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni a far corso dalla data odierna, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2,6 miliardi (duemiliardiseicentomilioni), e conseguentemente, di determinare di volta in volta il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, le modalità, i termini i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2005, avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per un importo di massimi Euro 2,6 miliardi, rinviando ad una successiva riunione consiliare la fissazione del numero e del prezzo di</p> | <p>cui n. 1.460.524.546 azioni nominative ordinarie e n. 899.619.864 azioni nominative privilegiate.</p> <p><i>Il capitale è destinato per Euro 1.626.777.170 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 733.367.240 alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita.</i></p> <p><i>La riserva legale è attribuita per Euro [●] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [●] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita. La medesima è alimentata, nei limiti dell'utile d'esercizio conseguito, separatamente per ogni gestione in misura pari al 10% dell'utile prodotto dalle singole gestioni, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.</i></p> <p><i>La riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per Euro [●] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [●] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita.</i></p> <p><i>Le riserve di rivalutazione pari ad Euro [●] sono attribuite alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.</i></p> <p><i>Le altre riserve di capitale sono attribuite per Euro [●] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [●] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita.</i></p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>emissione delle nuove azioni, del rapporto fra azioni offerte in opzione ed azioni in circolazione, nonchè del periodo di offerta in opzione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2005, avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ed in conformità alle determinazioni assunte dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2005, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per un importo di massimi Euro 1.394.630.783,00, mediante emissione di massime n. 863.037.227 azioni ordinarie al prezzo di Euro 2,05 cadauna e massime n. 531.593.556 azioni privilegiate al prezzo di Euro 1,56 cadauna da liberarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto a ciascuna nuova azione ordinaria, mediante pagamento di Euro 1,00 a titolo di aumento di capitale e di Euro 1,05 da imputarsi contabilmente alla Riserva Sovrapprezzo azioni; - quanto a ciascuna nuova azione privilegiata, mediante pagamento di Euro 1,00 a titolo di aumento di capitale e di Euro 0,56 da imputarsi contabilmente alla Riserva Sovrapprezzo azioni, <p>da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 13 nuove azioni ordinarie e/o</p> | <p><i>La riserva straordinaria è attribuita per Euro [●] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [●] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita. La medesima è alimentata, nei limiti dell'utile d'esercizio conseguito, separatamente per ogni gestione in base a quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria, tenuto conto dei risultati di ciascuna gestione.</i></p> <p><i>Le altre riserve di utili sono attribuite per Euro [●] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [●] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita. Le medesime sono alimentate, nei limiti dell'utile d'esercizio conseguito, separatamente per ogni gestione in base a quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria, tenuto conto dei risultati di ciascuna gestione.</i></p> <p>Le disposizioni di legge che fanno riferimento al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 29 agosto 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni a far corso dalla data odierna, la facoltà di aumentare a pagamento in una</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>privilegiate ogni 9 azioni ordinarie e/o privilegiate possedute.</p> <p>Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.</p> <p>Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.</p> <p>In caso di aumento del capitale sociale mediante aumento del numero delle azioni, l'aumento stesso avverrà mediante emissione contemporanea di azioni delle categorie, di tempo in tempo esistenti, e nella proporzione esistente fra le categorie medesime.</p> <p>Le emittende azioni di ciascuna categoria saranno riservate in opzione alle azioni della stessa categoria.</p> <p>Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.</p> <p>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> | <p>o più volte il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2,6 miliardi (duemiliardiseicentomilioni), e conseguentemente, di determinare di volta in volta il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, le modalità, i termini i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2005, avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per un importo di massimi Euro 2,6 miliardi, rinviando ad una successiva riunione consiliare la fissazione del numero e del prezzo di emissione delle nuove azioni, del rapporto fra azioni offerte in opzione ed azioni in circolazione, nonché del periodo di offerta in opzione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2005, avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ed in conformità alle determinazioni assunte dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2005, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per un importo</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di società controllanti e controllate.</p> <p>Qualsiasi modificazione del presente Statuto che importi mutamento della proporzione esistente fra la categoria delle azioni ordinarie e quella delle azioni privilegiate, o dei rispettivi diritti patrimoniali o amministrativi, deve essere approvata anche dall'Assemblea speciale della categoria o delle categorie interessate, ai sensi di legge.</p> | <p>di massimi Euro 1.394.630.783,00, mediante emissione di massime n. 863.037.227 azioni ordinarie al prezzo di Euro 2,05 cadauna e massime n. 531.593.556 azioni privilegiate al prezzo di Euro 1,56 cadauna da liberarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto a ciascuna nuova azione ordinaria, mediante pagamento di Euro 1,00 a titolo di aumento di capitale e di Euro 1,05 da imputarsi contabilmente alla Riserva Sovrapprezzo azioni; - quanto a ciascuna nuova azione privilegiata, mediante pagamento di Euro 1,00 a titolo di aumento di capitale e di Euro 0,56 da imputarsi contabilmente alla Riserva Sovrapprezzo azioni, <p>da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 13 nuove azioni ordinarie e/o privilegiate ogni 9 azioni ordinarie e/o privilegiate possedute.</p> <p>Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.</p> <p>In caso di aumento del capitale sociale mediante aumento del numero delle azioni, l'aumento stesso avverrà mediante emissione contemporanea di azioni delle categorie, di tempo in tempo esistenti, e nella proporzione esistente fra le categorie medesime.</p> <p>Le emittende azioni di ciascuna categoria saranno riservate in opzione alle azioni</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| | <p>della stessa categoria.</p> <p>Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.</p> <p>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di società controllanti e controllate.</p> <p>Qualsiasi modificazione del presente Statuto che importi mutamento della proporzione esistente fra la categoria delle azioni ordinarie e quella delle azioni privilegiate, o dei rispettivi diritti patrimoniali o amministrativi, deve essere approvata anche dall'Assemblea speciale della categoria o delle categorie interessate, ai sensi di legge.</p> |
| ART. 6 - Azioni e rappresentante | ART. 6 - Azioni e rappresentante |

| | |
|--|--|
| <p>comune</p> <p>Le azioni sono nominative. Ove la legge lo consenta, se interamente liberate, esse potranno convertirsi al portatore a cura e spese dell'Azionista. In caso di comproprietà si applicheranno le norme stabilite dall'art. 2347 del Codice Civile.</p> <p>Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni privilegiate, per le quali la loro Assemblea speciale abbia deliberato, a norma di legge, la costituzione del relativo fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare annuo di Euro 30.000,00 (trentamila/00).</p> <p>Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il Rappresentante comune degli azionisti privilegiati viene informato dal Consiglio di Amministrazione, o dalle persone all'uopo delegate, sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.</p> | <p>comune</p> <p>(Invariato)</p> |
| <p>ART. 7 - Trasferimento delle azioni</p> <p>Le azioni ed i corrispondenti diritti di opzione sono liberamente trasferibili nel rispetto della legge.</p> | <p>ART. 7 - Trasferimento delle azioni</p> <p>(Invariato)</p> |
| <p>ART. 8 - Convocazione delle Assemblee</p> | <p>ART. 8 - Convocazione delle Assemblee</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione <i>da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente alternativamente su uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", "La Repubblica" o "Il Corriere della Sera" ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nell'avviso di convocazione possono essere fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze.</i></p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che possiedano un numero di azioni con diritto di voto pari ad almeno il 10% del totale</p> | <p>La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>delle azioni emesse e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.</p> | |
| <p>ART. 9 - Procedure delle riunioni assembleari</p> <p>La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge. Per le deliberazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si applica quanto stabilito dall'art. 17.</p> <p><i>Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione di cui all'art. 2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</i></p> <p>Le azioni privilegiate non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti gli argomenti di competenza della Assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza</p> | <p>ART. 9 - Procedure delle riunioni assembleari</p> <p>La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese</p> |

| | |
|--|--|
| <p>anche di questi, da un Amministratore, o, in mancanza, da persona designata dai presenti.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i lavori assembleari, scegliere il sistema di votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>Il Regolamento dei lavori assembleari disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea, a meno che questa non adotti diverse modalità di volta in volta.</p> | |
| <p style="text-align: center;">TITOLO III Amministrazione</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO III Amministrazione</p> |
| <p>ART. 10 - Organo amministrativo</p> <p><i>L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 25, nominati dall'Assemblea - che ne</i></p> | <p>ART. 10 - Organo amministrativo</p> <p>La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese</p> |

stabilisce anche il numero - secondo le modalità di seguito indicate.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina degli stessi e sono rieleggibili.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari. In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Le liste dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima

di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno

depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche e (iii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti (la "Lista di maggioranza") vengono

tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, i nove decimi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità superiore; in caso di parità di voti espressi dai Soci, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste (di seguito la/e "Lista/e di minoranza"). A tale fine i voti ottenuti da tali Liste di minoranza saranno divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno attribuiti progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di minoranza, secondo l'ordine dalle stesse previsto.

I quozienti in tal modo attribuiti ai candidati delle Liste di minoranza saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero di Amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà

eletto il candidato della Lista di minoranza che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire

dal primo non eletto, fermo restando che qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto i).

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso ai sensi di quanto sopra previsto.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentarne il numero entro tale limite massimo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio nonché per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire la

| | |
|--|--|
| <p><i>presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</i></p> | |
| <p>ART. 11 - Cariche sociali</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e, anche fuori del suo seno, un Segretario.</p> | <p>ART. 11 - Cariche sociali</p> <p>(Invariato)</p> |
| <p>ART. 12 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna con periodicità almeno trimestrale, anche al fine di riferire tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate ed, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna, inoltre, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori in carica.</p> | <p>ART. 12 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese</p> |

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche fuori dalla sede sociale, con avviso di convocazione contenente l'indicazione della materia da trattare, da spediti agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno un membro dello stesso, previa comunicazione al Presidente.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi. La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dall'art.

| | |
|---|--|
| <p>2388 del Codice Civile.</p> <p>Le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto sull'apposito libro.</p> <p>Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.</p> | |
| <p>ART. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.</p> <p>Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge; - la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'Azionista; - gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative; - l'emissione di obbligazioni non convertibili. | <p>ART. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese</p> |

Il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle disposizioni di legge, può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più Amministratori Delegati, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare tali deleghe. Esso inoltre può costituire al suo interno commissioni e comitati che riterrà opportuni e necessari al buon funzionamento ed allo sviluppo della Società.

Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione

della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente capo alla Società.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società o del gruppo di società facente capo alla Società si intendono le materie e i settori di cui all'art. 17 dello Statuto

| | |
|---|--|
| <p><i>sociale</i></p> <p><i>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.</i></p> | |
| <p>ART. 14 - Il Presidente</p> <p>Spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la rappresentanza della Società, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in sede giurisdizionale sia amministrativa che giudiziaria, dinanzi ai giudici speciali ed alla Corte Costituzionale; la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti; b. la presidenza dell'Assemblea; c. la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione; d. il conferimento di procure o deleghe ad Amministratori e dipendenti della Società nonché a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed altresì il conferimento e la revoca della rappresentanza e della firma nei limiti della propria competenza a dipendenti, agenti, collaboratori della Società mediante procure | <p>ART. 14 - Il Presidente</p> <p>(Invariato)</p> |

| | |
|--|--|
| <p>generali o speciali;</p> <p>e. il consenso alla cancellazione di ipoteche, di annotamenti ipotecari e di privilegi di altra natura quando il credito della Società sia estinto anche mediante cessione o quando le predette cancellazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito;</p> <p>f. la facoltà di promuovere in autonomia decisionale ed operativa, anche tramite propri mandatari, azioni penali in nome della Società, mediante presentazione di atti di querela, denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi compresi la costituzione di parte civile e l'esercizio della relativa azione.</p> | |
| <p>ART. 15 – Direzione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalle disposizioni di legge applicabili, e ne determina i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l'inquadramento.</p> <p>I Direttori Generali partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì i Direttori ed i Vice Direttori della Società.</p> | <p>ART. 15 – Direzione</p> <p>(Invariato)</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ART. 16 - Comitati consultivi</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.</p> | <p>ART. 16 - Comitati consultivi</p> <p>(Invariato)</p> |
| <p style="text-align: center;">TITOLO IV Sindaci - Bilancio - Norme finali</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO IV Sindaci - Bilancio - Norme finali</p> |
| <p>ART. 17 – Sindaci</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p><i>I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</i></p> <p><i>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione della lista abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno</i></p> | <p>ART. 17 – Sindaci</p> <p>La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese</p> |

un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di

tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e (iii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione

dell'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero*
- b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente capo alla Società, vengono considerate aventi stretta attinenza all'attività esercitata dalla*

Società o dal gruppo di società facente capo alla Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a., riguardanti l'attività assicurativa, l'attività bancaria e finanziaria e le attività relative a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo, bancario, di prestazione dei servizi di investimento e di pagamento e finanziario.

Sono considerati settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- 1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;*
- 2. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra le Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso*

della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in

| | |
|---|--|
| <p>tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p> | |
| <p>ART. 18 – Bilancio</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e nelle forme di legge l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio.</p> | <p>ART. 18 – Bilancio</p> <p>(Invariato)</p> |
| <p>ART. 19 – Utili sociali</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio della Società viene destinato in via prioritaria alla riserva legale, <i>nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 5.</i></p> <p>L'Assemblea, effettuata l'assegnazione di cui sopra, destinerà il residuo utile nel seguente modo:</p> <p>a. una quota a riserva straordinaria o ad altri accantonamenti speciali;</p> <p>b. una quota a dividendo, tale da destinare alla remunerazione delle azioni privilegiate un importo fino alla concorrenza di Euro 0,0362 per ciascuna azione privilegiata.</p> | <p>ART. 19 – Utili sociali</p> <p>La presente modifica entrerà in vigore dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese e perderà efficacia alla data del - e subordinatamente al - Conferimento Unipol.</p> |

Il residuo della stessa quota viene destinato per la remunerazione delle azioni ordinarie fino alla concorrenza di Euro 0,0310 per ciascuna azione ordinaria.

Effettuate le assegnazioni di cui sopra, la residua quota di utile, destinata a dividendi, verrà ripartita in misura proporzionale tra le due categorie di azioni.

Per entrambe le categorie di azioni i dividendi non sono cumulabili da un esercizio all'altro.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, gli importi di remunerazione delle azioni privilegiate e delle azioni ordinarie potranno essere ridotti ferma restando la differenza di Euro 0,0052 a favore delle azioni privilegiate, ma, comunque, fino alla concorrenza minima di Euro 0,0258 per ciascuna azione privilegiata e di Euro 0,02060 per ciascuna azione ordinaria.

Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale diverse da quelle di aumento gratuito sopra menzionate, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale) gli importi fissi per azioni menzionati nei commi che precedono

| | |
|---|---|
| <p>saranno modificati in modo conseguente.</p> <p>L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p><i>Il Consiglio potrà inoltre destinare annualmente al fondo per fini di carattere sociale, assistenziale e culturale un importo non superiore all'1% dell'utile netto deliberato dall'Assemblea in relazione all'esercizio precedente.</i></p> | <p>La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese</p> |
| <p>ART. 20 – Liquidazione</p> <p>In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p> <p>I possessori di azioni privilegiate hanno diritto di prelazione nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla concorrenza del loro valore <i>di parità contabile</i>.</p> | <p>ART. 20 – Liquidazione</p> <p>La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese</p> |
| <p>ART. 21 – Controversie</p> <p>La Società e gli Azionisti sono sottoposti alla competenza della Autorità Giudiziaria</p> | <p>ART. 21 – Controversie</p> <p>(Invariato)</p> |

| | |
|---|--|
| di Bologna. | |
| <p>ART. 22 - Domicilio azionisti</p> <p>Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei Soci.</p> | <p>ART. 22 - Domicilio azionisti</p> <p>(Invariato)</p> |
| <p>ART. 23 - Norme finali</p> <p>Per quanto qui non specificato si fa' espresso riferimento alle norme di legge in vigore.</p> | |